

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4245 del 31/07/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DGR n. 1776/2018 - LR n. 13/2015 - AGROSISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL CAPITOLO n. 54 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA, PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI" SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA DELLE AIE n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4422 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DGR n. 1776/2018 - LR n. 13/2015 – **AGROSISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL CAPITOLO n. 54 – MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA, PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI “GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI” SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA DELLE AIE n. 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, la società Agrosistemi Srl (CF./PIVA: 01308140332) con sede legale in Comune di Piacenza, Via del Capitolo n. 54, risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5034 del 11/10/2021, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 22/09/2022 (ns. PG/2022/155060), così come integrata a titolo volontario in data 07/03/2023 (ns. PG/2023/40248 e PG/2023/402529), con cui la Società Agrosistemi Srl richiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la modifica sostanziale dell'AU n. 5034 del 11/10/2021 sopracitata, riguardante le seguenti variazioni impiantistiche inerenti l'aggiornamento del processo produttivo e contestuale adeguamento gestionale dell'impianto:

- relativamente al processo produttivo del correttivo ai fini agronomici “gesso di defecazione da fanghi”, le modifiche progettuali consistono nell'addizione ai fanghi di depurazione di sostanze chimiche necessarie alla loro stabilizzazione e igienizzazione, attivando la reazione di Fenton;
- aggiunta di alcuni sili e serbatoi per lo stoccaggio dei reagenti da utilizzare per innescare la reazione di Fenton;
- sostituzione dello scrubber a umido monostadio esistente con n. 2 scrubber a umido bistadio;
- aggiunta di un nuovo scrubber a monte del biofiltro;
- installazione di nuovi serbatoi per il deposito degli effluenti risultanti dagli scrubber.

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti.

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs n. 99/1992 e smi, in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la DGR n. 2773/2004 e smi, in materia di autorizzazione all'uso dei fanghi in agricoltura;

- il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi in materia di disciplina in materia di fertilizzanti;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di modifica dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 07/03/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/179444 del 23/10/2023;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si riuniva in data 23/11/2023, a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PG/2023/179444 del 23/10/2023 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;
 - sulla base degli esiti della prima seduta della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona e telematica, emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 06/12/2023 (ns. PG/2023/208035) e in data 29/01/2024 (ns. PG/2024/17373) con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
 - in data 23/01/2024 (ns. PG/2024/13144 e PG/2024/13153) il gestore presentava la documentazione integrativa richiesta, con conseguente ripresa dei termini del procedimento;
 - in data 19/02/2024 il gestore presentava ulteriore documentazione integrativa a titolo volontario (ns. PG/2024/31950);
 - in data 12/03/2024 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns PG/2024/27310 del 12/02/2024 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso alla modifica dell'AU, previa acquisizione di ulteriori elementi integrativi riguardanti la documentazione proveniente dal MIPAF e comprovante la rispondenza del gesso di defecazione da fanghi, prodotto mediante reazione di Fenton, al punto 23 dell'Allegato 3 del D.Lgs n. 75/2010 e smi, che il proponente provvedeva a fornire in data 29/03/2024 (ns. PG/2024/59790);
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
 - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/199905);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2024/120384);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Cervia in merito
 - allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose, espresso in sede di conferenza di servizi in data 18/03/2024, con le prescrizioni di cui alla nota di Hera SPA - Direzione acqua (ns. PG/2024/33572);
 - agli aspetti edilizi (ns. PG/2024/122126) in quanto *"l'intervento previsto ricade nella fattispecie degli interventi obbligatoriamente subordinati a SCIA come previsto dall'art. 13 comma 1 lettera f) della LR 15/2013"*;
 - parere favorevole, espresso dal Consorzio di bonifica della Romagna, così come espresso in sede di conferenza di servizi in data 18/03/2024, in merito alla conformità idraulica.
- ai fini della verifica del rispetto dell'impatto paesaggistico delle opere in progetto, è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cervia (ns. PG/2024/78535);
- ai fini della prevenzione incendi, il gestore dichiarava che la Ditta non è assoggettata alla norma in materia (DPR n. 151/2011), mediante presentazione di apposita asseverazione a firma di tecnico abilitato (ns. PG/2024/13144);
- in data 12/03/2024 venivano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- risulta altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici emissioni in atmosfera e rifiuti (ns. PG/2024/75782), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/189613 del 08/11/2023;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie alla modifica sostanziale dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), questo Servizio Arpae ha richiesto il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura di Ravenna in data 29/04/2024 (ns. PG/2024/83126) ha comunicato che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011.

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere alla modifica dell'AU n. 5034 del 11/10/2021 e smi per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) di rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata come da precedente autorizzazione, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- operazioni recupero (R3) di rifiuti non pericolosi

Potenzialità annua di recupero (R3) dell'impianto = 80.000 t/anno di rifiuti non pericolosi

Calcolo importo garanzia finanziaria: $80.000 t \times 12,00 \frac{\text{€}}{t} = 960.000,00 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = € 960.000,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. DI MODIFICARE l'**Autorizzazione Unica (AU)** rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5034 del 11/10/2021 e smi, alla Società **Agrosistemi SRL** (CF./PIVA: 01308140332) con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, per l'impianto di **recupero (R3) di rifiuti non pericolosi** costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione di correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi", sito in Comune di Cervia (RA), Via delle Aie n. 2, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
2. DI SUBORDINARE la realizzazione degli interventi di modifica in progetto, dal punto di vista edilizio e strutturale, alla presentazione al Servizio competente del Comune di Cervia di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a Le strutture edilizie oggetto di nuova realizzazione dovranno avere un'altezza tale da non superare la cortina degli alberi;
 - 3.b Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche

- da rispettare per l'esercizio dell'operazione di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura;
 - **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- 3.c È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
- 3.d Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento da cui derivi un nuovo scarico soggetto a autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;
4. Di mantenere inalterata la **validità** della presente AU **fissata al 11/10/2031** ed è rinnovabile. A tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 960.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza.
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti e dei reagenti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
Vengono adottate specifiche procedure di omologa e accettazione dei rifiuti in ingresso, esplicitate nel Manuale Operativo dell'impianto.
In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
4. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **recupero (R3)**, esclusivamente della tipologia di rifiuto identificato dal codice EER 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane". L'operazione di recupero ha come unica finalità la produzione di correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi" di cui al punto 23 dell'Allegato 3 del D.Lgs n. 75/2010 e s.m.i, mediante trattamento dei rifiuti con l'attivazione della reazione di Fenton, prevedendo per la preparazione del gesso da fanghi il possibile utilizzo di sali di Ferro III (cloruro ferrico) o Ferro II (solfato ferroso), e perossido di idrogeno fra i reagenti oltre all'acido solforico.
5. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammessi al trattamento di recupero (R3) è pari a **80.000 tonnellate/anno**.
6. I rifiuti sopraindicati provengono, in via prioritaria e in misura almeno pari al 65% del quantitativo massimo autorizzato, dall'adiacente depuratore di Cervia e da altri impianti analoghi gestiti dal Gruppo HERA e ubicati in ambito regionale, presso cui sono comunque trattate unicamente acque reflue urbane. In ogni caso, non sono ammessi fanghi provenienti da impianti di depurazione presso cui sia svolta attività di trattamento di rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili provenienti da attività industriali.
7. Almeno il 25% del fango ritirato presso l'impianto di recupero dovrà provenire da impianti di depurazione che lo hanno sottoposto a centrifugazione.
8. I fanghi di depurazione dovranno essere ben digeriti e sottoposti ad un processo meccanico di ispessimento tale da garantire un tenore di sostanza secca almeno del 15%.
9. I fanghi ammessi a recupero devono essere idonei all'utilizzo agronomico secondo la specifica disciplina statale di riferimento, nonché possedere caratteristiche conformi al protocollo analitico previsto dalla DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i. per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
10. Le analisi per l'omologa dei fanghi dovranno rispettare le frequenze previste in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 4 alla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
11. Il prodotto finale, correttivo a fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi", rientrante nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e s.m.i, dovrà essere analizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e s.m.i per ogni lotto funzionale avente dimensione comunque non superiore a 1.000 tonnellate.
12. Per ogni lotto prodotto dovrà essere individuata esattamente la provenienza dei fanghi che lo hanno generato, con le relative caratterizzazioni, per avere una completa tracciabilità dei rifiuti.

13. Ogni carico di gesso di defecazione da fanghi in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi.
14. Deve essere predisposta al termine di ogni anno una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati, gli esiti delle verifiche analitiche effettuate e la destinazione del materiale di recupero ottenuto; tale report annuale deve essere trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, ad Arpae SAC e al Servizio Territoriale di Ravenna.
15. Per quanto non espressamente disposto nel presente atto deve essere comunque garantito il rispetto del D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti.
16. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'installazione, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
17. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).
Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri depositi/stoccaggi di rifiuti in ingresso.
18. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
19. Il Manuale Operativo dell'impianto (nella revisione 4 del 27/12/2023) deve essere mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. In tale manuale vengono esplicitate le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti svolte nell'impianto.
Ogni aggiornamento del Manuale Operativo in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
20. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di recupero (R3) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
21. Durante le operazioni di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
22. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

La planimetria della rete fognaria denominata "Elaborato 2 Rev. 01" del 12/02/2024 viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

Condizioni

- È ammesso unicamente lo scarico di acque reflue industriali costituito da: troppo pieno lava ruote, scarico biofiltro e acque di dilavamento piazzale di movimentazione fanghi campionabili in un unico pozzetto identificato in planimetria con S1. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

Prescrizioni

1. Lo scarico al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n.152/06 e smi ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione in deroga:

Parametro	Limiti di emissione (mg/l)
NH ₄	65
Solfuri	25
Solfiti	20
Solfati	2.000

2. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 4.500 mc/anno; 2,8 l/s.

Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera Spa si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

3. Entro tre mesi dalla data di ricezione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sull'unica linea di scarico:
 - pozzetto con valvola a clapet posizionata all'interno della proprietà in prossimità del confine prima dell'innesto con la fognatura pubblica;
 - separatore statico lamellare;

- misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
 - pozzetto di prelievo al punto di scarico S1, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera.
 7. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
 8. Ogni anno la ditta dovrà presentare al Gestore del SII l'omologa di smaltimento dei rifiuti prodotti (es. pulizie delle caditoie, pulizia della vasca di accumulo, ecc.) in corso di validità ovvero copia del contratto con apposita ditta di auto spurgo.
 9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 12. L'Autorità competente ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le principali attività di lavorazione dei fanghi e lo stoccaggio del prodotto finito sono svolte all'interno di un capannone chiuso, servito da un sistema di aspirazione delle arie esauste, trattate mediante biofiltro prima dell'emissione in atmosfera.

Verranno inseriti nelle linee a monte del biofiltro 3 scrubbers, di cui 2 bi-stadio, oltre a quello monostadio già esistente. Nella configurazione dello stato modificato essi saranno dunque:

- 2 Scrubber bistadio al servizio dei reattori di miscelazione;
- 2 Scrubber monostadio pre-biofiltro collocati a monte del biofiltro che raccoglie le uscite dei due scrubber bi stadio sui due reattori e l'aria del deposito di correttivo in attesa di analisi.

Le emissioni provenienti dall'impianto di biofiltrazione (E1) dovranno rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - BIOFILTRO

Portata massima: 61.000 Nm³/h

Temperatura aeriforme: 30 °C

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico: 1 m

Area della sezione di uscita del condotto di scarico: 400 m²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- SOV come COT:	10 mg/Nm ³
- NH ₃	20 mg/Nm ³
- H ₂ S	2 mg/Nm ³
- U.O.	< 300 U.O./m ³

L'impianto di biofiltrazione ha una superficie filtrante pari a 400 m² ed è costituito principalmente da cippato di legno e cortecce triturate arricchito con microorganismi. È predisposto un punto di prelievo dell'emissione a monte del biofiltro sul collettore di adduzione per la caratterizzazione quali-quantitativa degli effluenti in ingresso.

Sono altresì previsti 2 silos per lo stoccaggio della calce esausta, dotati di idonei sistemi di abbattimento mediante filtri a maniche, per i quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della tecnologia di abbattimento installata. Il gestore è comunque tenuto ad effettuare le manutenzioni sui sistemi di abbattimento **almeno una volta all'anno**.

1. Per una corretta gestione del biofiltro deve esserne monitorato lo stato di efficienza. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri di conduzione:

- temperatura:	20÷40°C
- umidità	40÷60%
- pH	6÷8

Dovrà altresì essere garantita un'adeguata altezza del letto filtrante, che dovrà essere misurata con frequenza semestrale. Quando l'altezza del letto filtrante diminuisce in modo tale che la portata del ventilatore si riduce di 1/3, dovrà essere rigenerato interamente il letto filtrante.

2. Per la verifica dei limiti stabiliti per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di biofiltrazione si dovrà far riferimento ai metodi indicati nell'allegato 3B della DGR 2236/09, come modificato dalla DGR 1769 del 22-11-2010 e precisamente:

Parametro/Inquinante	Sigla Parametro Inquinante	Metodi indicati
Unità Odorimetriche	OUE	UNI 13725
Portata	Portata	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	Polveri/Materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale)	COV totali espressi come carbonio	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc) UNI EN 13649
Ammoniaca	NH ₃	UNICHIM 632 (analisi colorimetrica o potenziometrica con IRSA 4030) UNICHIM 269
Acido Solfidrico	H ₂ S	DPR 322/71 (potenziometria o UV-VIS) UNICHIM 634

3. Rispetto all'impatto odorigeno, si prende atto di quanto presentato dalla Società Agrosistemi Srl nella Valutazione modellistica dell'impatto olfattivo generato dalle emissioni odorigene dell'impianto di recupero fanghi da depurazione Biologica. Dallo studio effettuato, seguendo quanto previsto dalla DGR della Regione Lombardia, emerge che, ai recettori individuati, lo scenario di impatto olfattivo risulta compatibile con le indicazioni di qualità previste dalla soprarichiamata normativa. In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, Arpae potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti alla Società accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Arpae.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.